SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1502)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI e MILANI Eliseo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1985

Norme per l'accertamento dell'idoneità medica al maneggio delle armi

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza diretta — abbastanza sorprendente — di uno dei presentatori di questo disegno di legge ci ha richiamato l'attenzione su un problema che, bene o male, investe annualmente dai 250 a 300.000 cittadini: l'onere di dare dimostrazione, mediante non precisato certificato medico, di essere idonei dal punto di vista sanitario, e quindi di poter conseguire, superato un esame tecnico, l'abilitazione all'esercizio venatorio; pregiudiziale al rilascio (e al rinnovo), da parte del questore, della licenza di porto d'armi per uso di caccia; mentre è riservato al prefetto il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di difesa personale (vedi articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e articolo 61 del regolamento del 1940, nonchè articoli 21 e 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).

Va ricordato al riguardo che prima della legge n. 799 del 1967, modificativa delle norme sulla caccia di cui al testo unico del 1939, non era richiesta alcuna dimostrazione di idoneità sanitaria all'esercizio venatorio o comunque, come vien detto, al maneggio delle armi; ciò anche per difesa personale. L'unica preoccupazione di affidabilità medica, in relazione al maneggio delle armi, è la facoltà del questore, secondo quanto dispone l'articolo 35 del testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931, di subordinare il rilascio del nullaosta per l'acquisto di armi da parte di privati alla presentazione di certificato medico dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere.

Da tale situazione risultano due momenti di screzio normativo. Da un lato l'obbligo per il cittadino che vuole poter legittimamente andare a caccia di dare dimostrazione di possedere una imprecisata o vaga idoneità anche dal punto di vista medico; dall'altro la rimessione al prefetto della potestà di rilasciare la licenza di porto d'armi per difesa personale indipendentemente da

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ogni verifica di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi stesse.

L'anacronismo, l'incongruenza tecnico-scientifica di tali disposizioni è di evedenza solare ed impone ad un legislatore minimamente consapevole l'obbligo politico (e morale) di correggere una distorsione oltre che assurda palesemente fonte di arbitrarietà. Intendiamo più chiaramente affermare, pur essendo le norme vigenti di valenza costituzionale e contenuto tecnico notevolmente diversi, che si impone di dare un minimo di regola amministrativa tecnico-sanitaria alla forma ed alla sostanza del certificato medico di idoneità di cui stiamo parlando e di sottrarre alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza l'esigenza di verificare la sussistenza di condizioni di idoneità al maneggio delle armi attesa la loro intrinseca rischiosità suscettibile di tramutarsi in dannosità non solo per malattie o vizi mentali ma anche per malattie o difetti fisici.

Infatti, restando alla documentazione di idoneità sanitaria al maneggio delle armi da caccia, abbiamo verificato che da taluni medici il certificato viene rilasciato con la lapidaria formula: « è idoneo al maneggio delle armi », senza alcun accertamento strumentale, specialistico e, talvolta, clinico; mentre da tal'altri (specie nei servizi specialistici di certe USL) si pretendono di *routine* esami di laboratorio e specialistici oltre che onerosi per perdita di tempo e di denaro, molto spesso del tutto insuscettibili di essere utilizzati quale oggettivo supporto al finalizzato giudizio.

Risulta pertanto di tutta evidenza l'inopportunità dell'attuale libera rimessione del giudizio della specifica idoneità alle personali concezioni di ogni singolo medico ovvero alla libera organizzazione, da parte di ogni USL, del particolare servizio: indiscutibilmente da garantire, sia pure a titolo oneroso, al cittadino che lo richiede.

Da quanto detto emerge, in modo evidente, sia per ragioni di adeguatezza concettuale e normativa che di carattere tecnico-organizzativo, l'esigenza di una norma regolatrice, sia pure di carattere amministrativo, della materia. Per fare ciò sembra a noi, allo stato delle cose, indispensabile dare un indirizzo legislativo al Ministro competente e cioè quello della sanità.

Così infatti è stato per quanto riguarda la tutela sanitaria delle attività sportive. L'obiettivo era diverso, lo sappiamo, e dietro ci sono un grosso « affare sanitario » ed altri polimorfi aspetti (vedi: legge n. 1099 del 1971, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, leggi n. 833 del 1978, n. 33 del 1980, e i puntigliosi decreti ministeriali della Sanità dell'11 e del 28 febbraio 1982).

Così è sempre stato nelle disposizioni legislative e regolamentari sulla circolazione stradale, che non disdegnano di fissare requisiti minimi di idoneità psico-fisica alla guida di automotoveicoli, senza con ciò porre limiti all'esigenza di scienza del medico certificante cui deve inevitabilmente restare la responsabilità del giudizio. Requisiti — è appena il caso di ricordarlo — che devono essere posseduti soprattutto a garanzia dell'incolumità altrui; così come deve essere garantita l'incolumità altrui dall'improvvido uso delle armi da fuoco ancorchè nel particolare ambito della caccia e della difesa personale statisticamente di gran lunga molto meno micidiali della motorizzazione abilitata.

Ciò detto, in buona sostanza, per eliminare le storture e le arbitrarietà potenziali cui si è fatto cenno, è nostro intendimento proporre un disegno di legge che, da un lato, dia mandato al Ministro della sanità di fissare, con proprio decreto, i requisiti e gli accertamenti tecnico-sanitari minimi per documentare l'idoneità al maneggio delle armi, sia da caccia che per difesa, di chiunque non abbia fatto il servizio militare ovvero, avendolo fatto, non dichiari sotto la propria responsabilità di non aver subito dopo il servizio stesso traumi o malattie comunque menomanti; dall'altro lato, eliminare le incredibili, dal punto di vista tecnico, arbitrarie e anacronistiche norme delle leggi di pubblica sicurezza che

subordinano il nullaosta per il rilascio del porto d'armi per difesa sostanzialmente al sospetto psichiatrico del prefetto.

Ovviamente ci esimiamo dal dare indicazioni qualitative e quantitative per la formulazione della criteriologia atta a rendere, per quanto lecito e possibile, ragionevolmente certi della sussistenza di una specifica idoneità di base. Ci limitiamo a sottolineare l'importanza, al fine di non incorrere in incidenti a danno altrui o proprio, della efficienza, comunque ottenibile, del *visus* e del senso cromatico e dell'udito, della non dipendenza da alcool o stupefacenti.

Comunque, a nostro giudizio, a ciò potrebbe giungersi con il seguente articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per difesa personale deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità al maneggio delle armi.

Il Ministro della sanità è delegato a fissare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato di idoneità al maneggio delle armi sia per uso di caccia che per difesa personale.

Art. 2.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.